

CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI ATB MOBILITÀ S.P.A., ATB SERVIZI S.P.A. E TEB S.P.A.

1. APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO

Le presenti Condizioni Generali costituiscono il documento di riferimento per tutti gli affidamenti di lavori, beni e servizi, stipulati da ATB MOBILITÀ S.P.A. ATB SERVIZI S.P.A. e TEB S.P.A. (di seguito anche Committente) mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di vendita del Fornitore, salvo diversamente pattuito.

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali, l'Ordine di acquisto e/o Lettera d'ordine, nonché tutti i documenti ad esso allegati.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alla normativa vigente di riferimento e applicabile.

2. ALBO FORNITORI E CONTROLLI

Il Gruppo ATB si avvale, per la fornitura di lavori, beni e servizi, esclusivamente di operatori economici iscritti e/o qualificati, presso apposito Elenco (d'ora in poi "Albo"), all'interno del quale ogni operatore economico attesta il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti.

La stazione appaltante effettua, annualmente, controlli a campione, al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione.

Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto in esecuzione,
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva,
- alla comunicazione all'ANAC,
- all'esclusione o sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3. OBBLIGHI ED IMPEGNI CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi e gli impegni relativi all'espletamento della prestazione richiesta devono intendersi a completo carico del Fornitore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente. Sono a completo carico del Fornitore obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti del contratto ma necessari per l'adempimento specifico degli obblighi medesimi.

4. GARANZIE E AUTORIZZAZIONI

Le apparecchiature e i materiali oggetto del contratto devono essere costruiti a regola d'arte e avere le caratteristiche previste nelle specifiche tecniche eventualmente allegata all'ordine.

Il Fornitore è tenuto, altresì, alla garanzia per le difformità ed i vizi relativi alle forniture e/o ai servizi prestati.

Ferme le altre previsioni normative, il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente ai sensi dell'art. 1490 c.c. (Garanzia per vizi della cosa venduta) e art. 1497 c.c. (Mancanza di qualità).

Il Fornitore dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge in riferimento alle forniture e/o alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

5. CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate "Porto Franco" presso i magazzini, ovvero riferite al punto di resa stabilito nell'Ordine di acquisto/lettera d'ordine; i materiali viaggeranno a rischio e pericolo del Fornitore.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo con il consenso scritto del Committente.

L'obbligazione relativa al termine di consegna si intenderà adempiuta solamente qualora sia pervenuta al Committente, insieme ai materiali, la documentazione tecnica per l'esercizio e la manutenzione, nonché quella relativa ai collaudi richiesti in fase di ordine.

È facoltà del Committente modificare i termini di consegna in funzione di esigenze sopravvenute e

compatibilmente con le possibilità del Fornitore. I nuovi termini di consegna sostituiranno a tutti gli effetti i termini di consegna originariamente previsti.

6. ESECUZIONE ATTIVITÀ E/O SERVIZI

Per l'esecuzione di attività e/o servizi affidati, anche in aree o su impianti del Committente o comunque di pertinenza, il Fornitore:

- si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e subappaltatori, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, così come da norme tecniche, regolamenti e procedure del Committente;
- garantisce i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati;
- è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni per i lavoratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni affidate oggetto del Contratto.

È facoltà del Committente verificare che le attività/servizi prestati rispondano a quanto richiesto.

In caso di violazione dei suddetti obblighi il Committente si riserva ogni azione al fine di tutelare i propri interessi e la propria immagine.

7. DUVRI

Qualora l'appalto riguardi mera fornitura di materiali, servizi di natura intellettuale o servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Committente, non è richiesta la predisposizione del DUVRI né la definizione dei relativi costi per la sicurezza.

Viceversa, negli appalti che prevedono esecuzione di servizi e/o lavori all'interno delle sedi della Committente, il DUVRI - completo della stima degli oneri per la sicurezza - ove necessario, sarà redatto dalle società del Gruppo ATB. In tal caso, il fornitore dovrà restituire, via posta elettronica - all'indirizzo acquisti@atb.bergamo.it per ATB Mobilità S.P.A. e ATB Servizi S.P.A., o all'indirizzo info@teb.bergamo.it per TEB S.P.A. - il "DUVRI" e "Autocertificazione requisiti D. Lgs. 81/2008" sottoscritti per accettazione, oltre all'eventuale POS qualora previsto.

8. RITARDO NELL'ADEMPIMENTO

Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

9. PENALITA'

In caso di fornitura di beni, per le inadempienze da parte del Fornitore al termine contrattuale per la consegna, saranno applicate le penalità ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. 36/2023. Nei giorni di ritardo (da intendersi solari) rientrano anche quelli ascrivibili ad attese in caso di sostituzione di beni per mancata accettazione merce e/o difettosità.

10. SUBAPPALTO

Il Fornitore può ricorrere all'istituto del subappalto, avvalendosi di soggetti terzi nelle attività di esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il Fornitore dovrà sempre richiedere la preventiva autorizzazione al Committente, fornendo la documentazione prevista dalla normativa vigente. In caso di mancata comunicazione e relativa autorizzazione, il Committente è esonerato dall'obbligazione in solido di cui all'art. 119, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Ogni cessione del Contratto è vietata e quindi nulla e senza effetto.

La cessione del credito è vietata, salvo che non sia stato ottenuto il consenso scritto del Committente.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura.

12. CORRISPETTIVO

I prezzi indicati nell'Ordine di acquisto / Lettera d'ordine si intendono al netto di IVA. Al Fornitore vengono corrisposti, per i lavori, servizi e le forniture effettivamente eseguite ed accettate dal Committente, i compensi specificati nell'Ordine/Contratto che rimarranno pertanto fissi e invariabili per tutta la durata del Contratto, fatte salve eventuali clausole in deroga precisate nel Contratto medesimo.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore dovrà inviare al Committente la relativa fattura, ove sono riportati il numero, la data del contratto/dell'ordine oltre il CIG riportato nella documentazione ed il CUP laddove previsto.

Gli importi fatturati devono essere assoggettati a Iva secondo le norme in vigore. Si comunica che le società del Gruppo sono soggette a Split Payment, pertanto le fatture che saranno emesse dovranno riportare, se previsto dalla normativa, la seguente dicitura: *operazione con scissione dei pagamenti art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972.*

I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore nella sezione "Tracciabilità" dell'albo fornitori telematico o, comunque, indicato sulla comunicazione allo scopo trasmessa.

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dalla data di ogni fattura fine mese, salvo diversi termini pattuiti nell'ordine di acquisto/Lettera d'ordine che sono da intendersi derogatori rispetto al termine del presente articolo.

In ogni caso i pagamenti vengono sospesi, fino ad avvenuta regolarizzazione, in caso di accertate inadempienze o irregolarità del Fornitore nei confronti di enti previdenziali ed assicurativi. A tal fine il Committente si riserva di chiedere al Fornitore attestazione circa gli adempimenti retributivi e contributivi discendenti dal contratto.

14. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore è obbligato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e delle altre norme, di legge o regolamentari, vigenti in materia.

Il Fornitore è obbligato a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, al Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

15. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente le seguenti ipotesi:

- a) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla norma in tema di appalti pubblici. In tal caso il Committente procede altresì all'escussione della garanzia definitiva ove prodotta ed alla relativa comunicazione all'Anac;
- b) decorrenza dei termini dichiarati nei documenti contrattuali e di diffida ad adempiere;
- c) per cause di forza maggiore;
- d) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
- e) nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte del Fornitore, degli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti del Committente;
- f) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- g) violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

- h) nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura, o di parte di essi, in violazione della normativa vigente;
- i) nell'ipotesi di accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Fornitore o del Subappaltatore;
- j) nell'ipotesi in cui il Fornitore si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga e/o dei suoi subappaltatori;
- k) in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le sanzioni superino il valore massimo di cui all'art. 126 del D. Lgs. 36/2023;
- l) impossibilità sopravvenuta totale o parziale delle prestazioni.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente - inviata al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a/r - di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti.

Il Committente ha la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, riconoscendo al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate.

16. MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

Il Fornitore è a conoscenza che il Committente ha adottato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito "Modello"), di cui al D. Lgs. 8 giugno 2011 n. 231 ed il relativo Codice Etico, reperibili sul sito istituzionale, a cui lo stesso Fornitore si deve attenere. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Committente a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Nel caso in cui anche il Fornitore abbia adottato il proprio Modello e Codice, è tenuto a darne comunicazione. In tal caso:

- a) le parti si obbligano a tenere, nell'ambito di quanto previsto dal proprio Modello e Codice Etico, un comportamento coerente e conforme con le previsioni di cui al Decreto e, comunque, a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare anche per l'altra Parte una responsabilità ai sensi del Decreto;
- b) le parti si impegnano conseguentemente, nell'ambito di quanto previsto nel proprio Modello, a far rispettare le previsioni del Decreto ai propri Amministratori, Sindaci, dipendenti, collaboratori o preposti nonché ai propri clienti e/o terze parti che svolgono attività direttamente per le Parti stesse o per conto di esse;
- c) ciascuna parte si impegna altresì ad informare immediatamente e direttamente l'Organismo di Vigilanza dell'altra Parte nel caso essa stessa o qualunque altro soggetto operante per suo conto riceva, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante dell'altra Parte una richiesta tale da configurare comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello e/o del Codice Etico di quest'ultima.

L'inosservanza dei suddetti impegni, così come la commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. accertato con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. nonché l'irrogazione di misure coercitive nei confronti del Legale Rappresentante o di sanzioni interdittive, anche in via cautelare, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, costituirà grave inadempimento contrattuale del Fornitore e legittimerà il Committente, mediante dichiarazione scritta di volersi avvalere della presente clausola di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

17. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le Parti, qualora l'esecuzione del Contratto dovesse comportare scambio di Informazioni, si impegnano:

- a) a mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezione fatta per i rispettivi rappresentanti, cui le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del Contratto;
- b) ad informare i propri dipendenti della natura riservata delle Informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato;
- c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a fare in modo che i propri dipendenti rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi

arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;

- d) a non utilizzare alcuna Informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione del Contratto.

Resta inteso che le Informazioni possono essere comunicate:

- a) alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative e/o regolamentari;
- b) a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto della Parte cui le Informazioni si riferiscono.

L'obbligo di riservatezza non opera in relazione alle informazioni che siano già di pubblico dominio, ovvero siano o diventino disponibili al pubblico per fatto non imputabile, direttamente e/o indirettamente, all'altra Parte.

18. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del medesimo, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

Affidamento di servizi che comportano il trattamento di dati personali

Qualora per l'esecuzione del contratto d'opera, di fornitura o di servizio, un trattamento di dati personali debba essere effettuato dall'Appaltatore per conto del Committente, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" - GDPR.

All'atto della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, l'Appaltatore si dichiara disponibile, competente e in grado di dare attuazione a quanto previsto, nonché di essere in possesso dei requisiti di esperienza e capacità tali da fornire idonea garanzia del rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

L'Appaltatore inoltre, designato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 quale Responsabile del trattamento, assicura al Committente - Titolare del trattamento - di avere valutato la natura, l'ambito di applicazione, il contesto, la portata del trattamento, inclusa la quantità dei dati personali raccolti e le finalità del trattamento previsto dal contratto, nonché i rischi del trattamento. Assicura altresì di avere adottato misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento previsto dal contratto preservi la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e più in generale soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato e di avere adottato le misure richieste dall'art. 32 del citato regolamento per la sicurezza del trattamento del regolamento per la sicurezza del trattamento e le misure tecniche e organizzative di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 dell'art. 25 del GDPR.

Le incombenze oggetto dell'affidamento sono affidate all'Appaltatore in base alle dichiarazioni da questo fornite al Committente in merito alle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità previste dalla normativa applicabile. Per normativa applicabile si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia di protezione dei dati personali incluso il GDPR e inoltre, in ogni tempo, ogni linea guida, norma di legge, compresa la normativa nazionale di adeguamento al citato GDPR, nonché i provvedimenti del Garante per la protezione di dati, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo.

L'atto di designazione a Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, costituirà elemento essenziale dell'atto di affidamento dell'Appalto.

19. IMPOSTA DI BOLLO

Il valore dell'imposta di bollo, che il Fornitore è tenuto a versare, è determinato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice.

20. LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, ivi comprese le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.